Penale Sent. Sez. 5 Num. 22044 Anno 2020
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: RICCARDI GIUSEPPE
Data Udienza: 06/07/2020

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI DIO Clara, nata il 25/10/1963 a Catania
ZANNINI Alessandro, nato il 27/06/1966 a Catania

avverso la sentenza del 11/01/2019 della Corte di Appello di Catania

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
letta la richiesta del difensore della parte civile, Avv. Licata, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le richieste dei difensori, Avv. Brancato (per Zannini) e Avv. Pastore (per Di Dio), che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 11/01/2019 la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania del 15/10/2013, ha confermato l'affermazione di responsabilità nei confronti di Di Dio Clara e Zannini Alessandro per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere, in qualità, rispettivamente, di legale rappresentante e di

amministratore di fatto della "Telefonino Cellulare" s.r.l., fallita il 8.6.2005, distratto beni e denaro della società, e ha dichiarato l'estinzione per prescrizione del reato di bancarotta semplice documentale, previa derubricazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale; ha rideterminato di conseguenza la pena inflitta.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Di Dio Clara, Avv. Claudio Uva, deducendo il vizio di motivazione; sostiene di avere rivestito un ruolo meramente formale di amministratore di diritto, secondo quanto sarebbe stato riferito dal teste Giuffrida, erroneamente sottovalutato; erronea sarebbe, altresì, la valutazione delle dichiarazioni del rag. Tropea, in quanto l'aver discusso dell'opportunità di vendere il ramo d'azienda alla Kronos non può rivelare un ruolo gestorio, e, comunque, la cessione fu decisa dal liquidatore Gangarossa; anche le dichiarazioni di Nucifora sarebbero generiche, e comunque le condotte contestate risalirebbero al periodo in cui la società era già in liquidazione, e Gangarossa aveva assunto realmente la carica di liquidatore, tanto che il curatore si era rivolto a lui per la restituzione del saldo di cassa.

Deduce, infine, l'estinzione per prescrizione del reato.

3. Propone ricorso per cassazione, altresì, il difensore di Zannini Alessandro, Avv. Mario Luciano Brancato, deducendo due motivi di ricorso.

3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali concernenti il ruolo di amministratore di fatto: sia l'originario coimputato Arcidiacono, sia la dipendente Chiarenza hanno escluso un suo ruolo gestorio, analogamente a Gagliolo Aldo e Nucifora Gelinda; la Di Dio avrebbe reso dichiarazioni menzognere, mentre il rag. Tropea non riferisce nulla su Zannini; il liquidatore Gangarossa, poi, era lucido e in grado di allontanarsi dalla casa di cura; sostiene che la Di Dio, con la quale aveva una relazione sentimentale, era stata nominata amministratore unico da Gagliolo e Nucifora, non dal ricorrente.

Con riferimento alle singole condotte distrattive, lamenta l'assenza del dolo: con riferimento alle trattative con Kronos, sostiene di essersi limitato a contattare Giuffrida Augusto, il titolare della Kronos, per l'acquisto del ramo di azienda; quanto agli assegni postdatati di 50 mila euro incassati quale corrispettivo della vendita del ramo di azienda, sostiene di avere aiutato la Di Dio a sanare alcune posizioni debitorie della società; il residuo di cassa di 10 mila euro è stato richiesto dal curatore al liquidatore Gangarossa, che era

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

capace di operare; l'appropriazione della somma di 13 mila euro, mediante scambio di 4 assegni circolari, era funzionale sempre ad aiutare la Di Dio, e comunque la Corte territoriale ha omesso di motivare sulla richiesta di riqualificazione in bancarotta preferenziale; quanto alla dismissione dei beni, la motivazione sarebbe lacunosa.

3.2. Vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena accessoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di **Di Dio Clara** è inammissibile, innanzitutto perché propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

1.1. In particolare, con le censure proposte la ricorrente non lamenta una *motivazione* mancante, contraddittoria o manifestamente illogica – unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma una *decisione erronea*, in quanto fondata su una *valutazione* asseritamente sbagliata in merito alla natura solo formale del ruolo di amministratore di diritto assunto ed alla estraneità alle condotte distrattive accertate, basata su dichiarazioni testimoniali delle quali si contesta il risultato probatorio.

Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra *motivazione* e *decisione*, non già il rapporto tra *prova* e *decisione*; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della *motivazione* posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della *valutazione probatoria* sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della *motivazione*, non già della *decisione*, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà.

1.2. Il ricorso è altresì manifestamente infondato

Vanno, al riguardo, rammentati i principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, mentre con riguardo a quella documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita (c.d. "testa di legno"), atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture, non altrettanto può dirsi con riguardo all'ipotesi della distrazione, relativamente alla quale non può, nei confronti dell'amministratore apparente, trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell'imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto (Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, C, Rv. 274166; Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Succi, Rv. 247251); sussiste la responsabilità dell'amministratore di diritto, a titolo di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, con l'amministratore di fatto non già ed esclusivamente in virtù della posizione formale rivestita all'interno della società, ma in ragione della condotta omissiva dallo stesso posta in essere, consistente nel non avere impedito, ex art. 40, comma 2, cod. pen., l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire e cioè nel mancato esercizio dei poteri di gestione della società e di controllo sull'operato dell'amministratore di fatto, connaturati alla carica rivestita (Sez. 5, n. 44826 del 28/05/2014, Regoli, Rv. 261814, che, in applicazione del principio, ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito riteneva sussistente il concorso dell'amministratore di diritto con quello di fatto in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, rilevando che la consapevolezza delle attività distrattive e la mancata volontà di impedirle era dimostrata dalla circostanza che egli ricopriva tale carica quando vennero perfezionati gli atti di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

compravendita - che necessitavano della sua partecipazione - dei beni della società fallita, venduti per un prezzo inferiore al loro valore e rivenduti dalla società acquirente a prezzi notevolmente superiori; Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015, Fasola, Rv. 262767); in tema di bancarotta fraudolenta, in caso di concorso "ex" art. 40, comma 2, cod. pen., dell'amministratore formale nel reato commesso dall'amministratore di fatto, ad integrare il dolo del primo è sufficiente la generica consapevolezza che il secondo compia una delle condotte indicate nella norma incriminatrice, senza che sia necessario che tale consapevolezza investa i singoli episodi delittuosi, potendosi configurare l'elemento soggettivo sia come dolo diretto, che come dolo eventuale (Sez. 5, n. 50348 del 22/10/2014, Serpetti, Rv. 263225); il dolo generico è sufficiente a configurare l'elemento psicologico del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, anche nella sua forma eventuale; non è richiesto il fine specifico di recare pregiudizio ai creditori, ma soltanto la consapevolezza della sottrazione di beni alla garanzia della massa creditoria, normalmente implicita nella condotta distrattiva, in quanto conseguenza tipica di essa (Sez. 1, n. 4472 del 27/02/1997, Paoletti, Rv. 207480).

Tanto premesso, la sentenza impugnata, facendo buon governo dei principi di diritto appena richiamati, ha evidenziato che, oltre al ruolo di amministratore di diritto rivestito da Di Dio Clara, è stato altresì accertato il ruolo non meramente apparente svolto dall'imputata, che è stata legale rappresentante della fallita fino al 3.11.2004, data della messa in liquidazione, concorrendo attivamente alla vendita del ramo di azienda alla Kronos s.p.a. e alla dismissione dei beni (climatizzatori, candelabri, ecc.), perfezionati entrambi il giorno prima della messa in liquidazione; dopo aver assunto la carica nel settembre 2003, per sostituire Zannini Marco Augusto (arrestato per altre vicende), l'imputata, che all'epoca intratteneva una relazione sentimentale con il coimputato Zannini Alessandro, risulta non essersi limitata ad un ruolo esclusivamente formale – che comunque non l'avrebbe di per sé esonerata dalla responsabilità penale -, ma ha assunto un ruolo gestorio effettivo, ad esempio discutendo con il commercialista della società (rag. Tropea) dell'opportunità di vendere il ramo di azienda alla Kronos, e individuando, unitamente a Zannini Alessandro, una persona anziana (Gangarossa, classe 1910) e ricoverata in una casa di riposo, senza beni intestati né parenti, per nominarlo liquidatore formale della società.

Ciò posto, va aggiunto che, nella fattispecie, non viene in rilievo la questione della sufficienza o meno del dolo eventuale, che può venire in rilievo nel caso di amministratore apparente, mentre, nel caso in esame, è

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

stato accertato che Di Dio non era semplice amministratore apparente, privo di consapevolezza e di poteri, ma aveva assunto la qualifica di legale rappresentante assumendo concretamente e consapevolmente i poteri di rappresentanza connessi, contribuendo attivamente alla dismissione dei beni ed alla cessione del ramo di azienda proprio il giorno prima della messa in liquidazione, per la quale, peraltro, veniva individuato un soggetto privo di qualsivoglia capacità di ingerenza e di competenza; circostanze che, dunque, fondano il riconoscimento della responsabilità a titolo di dolo diretto.

2. Il ricorso di **Zannini Alessandro** è inammissibile.

Va innanzitutto evidenziata l'inammissibilità delle doglianze relative alla valutazione probatoria relativa al ruolo di amministratore di fatto ed alle condotte distrattive, in quanto sollecitano, *ictu oculi*, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una *motivazione* mancante, contraddittoria o manifestamente illogica – unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma una *decisione erronea*, in quanto fondata su una *valutazione* asseritamente sbagliata delle dichiarazioni testimoniali concernenti il proprio ruolo di amministratore di fatto assunto nella società.

Va al contrario ribadito che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti ed alla qualificazione giuridica.

Invero, premesso che, in tema di reati fallimentari, la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (*ex multis*, Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101), va osservato che la sentenza impugnata ha evidenziato gli indici sintomatici dell'esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione gestoria (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534, secondo cui, nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale), consistenti, in particolare, nella partecipazione alle dismissioni dei beni aziendali e alle trattative con la Kronos per la cessione del ramo di azienda (entrambe perfezionate, come già evidenziato, il giorno prima della messa in liquidazione) e nell'incasso di gran parte del corrispettivo, versato con nove assegni circolari, uno soltanto dei quali transitato sul conto corrente della società (ed impiegato per pagare alcuni creditori), mentre almeno tre di essi (da 7 mila euro ciascuno) sono stati incassati direttamente dall'odierno ricorrente.

La Corte territoriale, dunque, ha affermato, con apprezzamento di fatto immune da censure, e dunque insindacabile in sede di legittimità, che il ruolo di Zannini Alessandro quale amministratore di fatto della società fallita è stato desunto dalla concreta ingerenza nelle attività sociali, avendo egli curato le trattative e concluso l'accordo con la Kronos, essendosi appropriato di parte del corrispettivo, ed avendo partecipato alla dismissione dei beni, con condotte evidentemente sinergiche rispetto a quelle del legale rappresentante, Di Dio Clara, con la quale, in costanza di relazione sentimentale, aveva programmato la spoliazione della società prima della messa in liquidazione.

Va pertanto ribadito che, essendo sostenuta da congrua e logica motivazione, è insindacabile in sede di legittimità la valutazione di fatto formulata dalla sentenza impugnata in merito al ruolo di amministratore di fatto assunto dall'odierno ricorrente.

Le doglianze con cui si contesta la prova delle singole condotte distrattive devono ritenersi altresì manifestamente infondate, oltre che generiche, per mancanza di un concreto confronto argomentativo con la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CR

Al riguardo, è sufficiente rammentare il consolidato principio secondo cui il soggetto che assuma, in base alla disciplina prevista dall'art. 2639 cod. civ., la qualifica di amministratore "di fatto", essendo tenuto ad impedire *ex* art. 40, comma 2, cod. pen. le condotte illecite riguardanti l'amministrazione della società o a pretendere l'esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge, è responsabile di tutti i comportamenti, sia omissivi che commissivi, posti in essere dall'amministratore di diritto, al quale è sostanzialmente equiparato (Sez. 3, n 33385 del 05/07/2012, Gencarelli, Rv. 253269).

Principio che, anche prescindendo dalla attiva partecipazione dell'imputato alla distrazione del saldo di cassa (€ 10.000,00) e delle somme prelevate dal conto corrente (€ 13.000,00), fonda l'affermazione di responsabilità dell'amministratore di fatto anche per tali condotte distrattive.

2.2. Il secondo motivo, concernente la durata delle pene accessorie, oltre ad essere del tutto generico, è inammissibile.

A prescindere dal rilievo che la pena accessorie è stata rideterminata in cinque anni, è pacifico che la graduazione della pena (anche accessoria) rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (*ex multis*, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).

Nel caso in esame, le pene accessorie fallimentari sono state determinate nella misura di cinque anni, sulla base di un apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, considerando la pluralità delle condotte distrattive e la particolare intensità del dolo che ha sorretto il programma di spoliazione della società.

3. Il motivo con cui entrambi i ricorrenti (con il ricorso o con le richieste conclusive) deducono l'estinzione per prescrizione del reato, è manifestamente infondato, in quanto, il termine massimo sarebbe decorso il 11/05/2020, successivamente alla sentenza di appello.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

L'inammissibilità dei ricorsi per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L, Rv. 217266, a proposito della prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso).

4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

Con riferimento alla liquidazione delle spese della parte civile, premesso che, nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione, atteso che la sua mancata partecipazione non può essere qualificata come revoca tacita e che la previsione di cui all'art. 541 cod. proc. pen. è svincolata da qualsiasi riferimento alla discussione in pubblica udienza (Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834), la richiesta depositata con l'allegazione della nota spese va rigettata, non avendo la parte civile esplicato un'apprezzabile attività processuale, limitandosi ad una assertiva richiesta di inammissibilità dei ricorsi, priva di argomentazioni.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 06/07/2020

Corte di Cassazione - copia non ufficiale